

“DIMENTICARSI DI SÉ È LA MALATTIA; IL RICORDO DI SÉ È LA CURA”

ASL LECCE * * * DISTRETTO SOCIO SANITARIO di GAGLIANO DEL CAPO

IL DISTRETTO

EDIZIONE SPECIALE

Settimanale di Comunicazione e Informazione del Poliambulatorio Distrettuale di Tricase

A cura dell' **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** *** Tel. 0833.540701 *** Fax 0833.772390

Anno I, N°14

Tricase, 1 giugno 2011

INFORMATIVA ESENZIONE TICKET

Dal 2 maggio 2011 sono cambiate le modalità per ottenere l'esenzione, per condizione economica, dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche per i soli assistiti identificati dai **codici di esenzione E01-E02-E03-E04**. Non sono cambiati i criteri che danno diritto all'esenzione, **è cambiato solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito**. Sono rimaste invariate le modalità di fruizione delle esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche per invalidità o patologia. **Nessuna novità anche per quanto riguarda le modalità di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.**

CHI DEVE VENIRE ALLO SPORTELLLO DEL POLIAMBULATORIO DOPO IL 2 MAGGIO 2011?

- Gli assistiti disoccupati (che hanno perduto una precedente occupazione) codice E02 devono rendere un'autocertificazione, presso lo sportello convenzioni del Distretto di appartenenza, per essere inseriti negli elenchi degli esenti della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS) tramite accesso al sito www.sistemats.it;
- Gli assistiti che non risultano inseriti negli elenchi di esenzione in possesso del medico di famiglia codice E01-E03-E04, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all'esenzione, dovranno rendere un'autocertificazione presso lo sportello convenzioni del Distretto di appartenenza, per essere inseriti negli elenchi degli esenti della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS) tramite accesso al sito www.sistemats.it;
- Anche per i nuovi nati, che hanno diritto al codice di esenzione E01, per poter essere inseriti negli elenchi degli esenti della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS), si dovrà rendere un'autocertificazione presso lo sportello convenzioni del Distretto di appartenenza tramite accesso al sito www.sistemats.it.

CHI PUO' RENDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE ALLO SPORTELLLO DEL POLIAMBULATORIO?

Con la Tessera Sanitaria (SISTEMA TS) allo sportello del Distretto l'autocertificazione può essere resa esclusivamente dall'interessato, dal coniuge, dal figlio o da altro parente fino al terzo grado esibendo la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria. Soggetti diversi devono presentarsi muniti di specifica delega, copia del documento di identità del delegante e proprio documento di identità in originale in corso di validità.

Nel momento in cui il cittadino esercita il diritto con l'autocertificazione (si consiglia di far verificare le situazioni reddituali dai propri consulenti fiscali), deve dichiarare di essere consapevole, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi. Pertanto, si invitano gli assistiti ad utilizzare con particolare attenzione lo strumento delle autocertificazioni, in considerazione anche del fatto che per le stesse sono previsti i controlli e le verifiche di cui al D.M. 11/12/2009 ed il riscontro con i dati presenti nell' ARCHIVIO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il cittadino è obbligato a comunicare tempestivamente ai competenti uffici della Asl l'eventuale perdita dei requisiti del diritto all'esenzione (es. perdita dello status di disoccupato), per non incorrere in sanzioni amministrative (recupero del ticket non pagato) ed in eventuali sanzioni di carattere penale. Inoltre dal giorno della perdita dei requisiti non può più avvalersi di tale diritto.

Per avere diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio il cittadino deve essere in possesso di vari requisiti (età+reddito, disoccupazione+reddito, età+pensione al min+reddito, ecc.).

**Il semplice reddito basso (inferiore ad € 8.263,31)
non dà da solo diritto all'esenzione.**

DEFINIZIONE DEI CODICI NAZIONALI

ESENZIONE PER REDDITO E01-E02-E03-E04

□ **E01: cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.**

□ Sono richiesti 2 requisiti: età + reddito.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria

(SISTEMA TS);

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

□ **E02: disoccupati e loro familiari a carico**, appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente**, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Per **disoccupato** si intende il soggetto che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un lavoro a tempo determinato ecc.) un'attività di lavoro dipendente o autonomo e che sia iscritto presso il Centro per l'Impiego in attesa di nuova occupazione.

La condizione di disoccupato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

□ Sono richiesti 2 requisiti: **disoccupazione+reddito**. L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

□ 1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

□ **E03: titolari soltanto di pensione sociale** (libretto di pensione categoria PS) o **assegno sociale** (libretto di pensione categoria AS) e **loro familiari a carico**.

La pensione sociale (erogata sino al 31/12/1995) e l'assegno sociale (erogato dal 01/01/1996) sono prestazioni di natura assistenziale riservate ai **cittadini che abbiano raggiunto i 65 anni di età**, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

L'importo dell'assegno sociale (pensione sociale) per il 2011 è pari ad € 417,30 mensili (€ 411,53 per l'anno 2010).

□ E' richiesto un requisito: **assegno sociale/pensione sociale**. L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

□ **E04: titolari di pensione "integrata" al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente**, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

L'importo della pensione integrata al minimo per il 2011 è pari ad € 467,43 mensili (€ 460,97 per l'anno 2010).

Per verificare se si è titolari di pensione "integrata" al minimo si deve controllare il modello OBIS M (rilasciato dall'INPS) che riporta la seguente dicitura: "La pensione è integrata al trattamento minimo".

□ Sono richiesti 3 requisiti: **età +pensione integrata al minimo+ reddito**. L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria

(SISTEMA TS);

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

CODICI DI VALIDITA' REGIONALE

I codici E97, E98 ed E99 sono validi solo all'interno delle strutture sanitarie della Regione Puglia - L. R. 19/2010.

□ **E97: lavoratori in mobilità e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente**, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La condizione di lavoratore in mobilità deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

□ **Sono richiesti 2 requisiti: mobilità+reddito.** L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o *in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi)*;

4) Documentazione attestante lo status di lavoratore in mobilità (rilasciata dai Centri per l'Impiego).

□ **E98: lavoratori in cassa integrazione e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente**, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La condizione di cassaintegrato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

□ **Sono richiesti 2 requisiti: cassaintegrazione+reddito.** L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o *in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi)*;

4) Documentazione attestante lo status di lavoratore in cassaintegrazione o in alternativa autocertificazione.

□ **E99: inoccupati e loro familiari a carico**, appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente**, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Per inoccupato si intende il soggetto alla ricerca di prima occupazione che sia iscritto presso il Centro per l'Impiego in attesa di una prima attività lavorativa.

La condizione di inoccupato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

□ **Sono richiesti 2 requisiti: inoccupazione+reddito.** L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

□ **Documentazione da presentare:**

1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;

2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o *in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi)*;

4) Modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego.

DEFINIZIONI COMUNI

REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

E' dato dalla somma dei redditi riferiti all'anno precedente di tutti i componenti del nucleo familiare (somma del reddito complessivo dei singoli componenti il nucleo familiare).

NUCLEO FAMILIARE

Si considera il nucleo familiare rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici - nucleo risultante dal certificato anagrafico), **costituito dal richiedente, dal coniuge e dagli altri familiari a carico.**

Per familiare a carico si intende colui che ha percepito nell'anno precedente un reddito complessivo inferiore ad € 2.840,51 (art. 12 del D.P.R. 917/1986), per il quale il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali.